

# Associazione Commercialisti Salerno



Associazione Commercialisti Salerno

**SALERNO 07/02/2014**

**LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ**

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

# IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



**1) ACE: Aiuto alla Crescita Economica → cos'è**

I. Agevolazione consistente in una riduzione della base imponibile dei soggetti che producono reddito di impresa

**2) Come si calcola la deduzione dal reddito di impresa**

I. È pari al rendimento nozionale del Capitale proprio e si ottiene moltiplicando per un'apposita percentuale l'incremento subito dal Patrimonio Netto nel periodo di imposta

**3) Soggetti ammessi**

**I. Soggetti IRES**

- I. Società di capitali
- II. Enti commerciali
- III. Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia

**II. Società di persone**

**III. Imprese individuali**

SOLO SE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

# POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



## 4) Soggetti esclusi

- I. Fallimento
  - II. Liquidazione coatta amministrativa
  - III. Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi
  - IV. Marittime in opzione per la Tonnage Tax
- Con effetto dall'esercizio in cui  
interviene la sentenza dichiarativa

## 5) Determinazione dell'agevolazione

- I. Determinazione dell'incremento del capitale
  - II. Calcolo della deduzione (incremento del capitale X rendimento nozionale)
    - I. Per gli anni **2011, 2012 e 2013** è stato pari al **3%**
    - II. Per l'anno **2014** sarà pari al **4%**
    - III. Per l'anno **2015** sarà pari al **4,50%**
    - IV. Per l'anno **2016** sarà pari al **4,75%**
    - V. Dal **2017**: determinazione con **Decreto del Ministero dell'Economia**
- Per gli acconti vale la %  
dell'anno precedente

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



## 6) Aspetti peculiari

### I. **Non è previsto un reddito minimo imponibile**

- Pertanto, incrementi rilevanti del capitale potrebbero azzerare l'imponibile

### II. **Nessun limite all'incremento del capitale**

### III. **Se l'ACE eccede l'imponibile:**

- Riporto a nuovo dell'eccedenza
- Riflessi sulle imposte anticipate

### IV. **Nessun effetto ai fini IRAP**

### V. **Società di comodo**

- Possibile utilizzo per abbattere il reddito minimo (**CM 53/2009**)

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



## 7) Misurazione incremento patrimonio netto

### I. Confronto tra

- Patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/20<sup>R1</sup>12 incluso utile esercizio 2012
- E patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/2013 incluso utile esercizio 2013

## 8) Operazioni che incrementano il capitale proprio

### I. Conferimenti in denaro dei soci

- Versamenti a fondo perduto in conto capitale
- Versamenti in conto futuri aumenti di capitale
- Aumenti di capitale

Da soci sia  
persone  
fisiche che  
giuridiche

### II. Utili d'esercizio destinati a riserva

- Escluse riserve indisponibili

### III. NO CONFERIMENTI IN NATURA

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



**9) Riserve indisponibili (art. 5, Decreto MEF 14/3/2012,**

**I. Quelle formate con utili**

- Diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 c.c.
  - In quanto derivanti da processi di valutazione
- Realmente conseguiti ma che, per disposizione di legge, sono
  - Non distribuibili
  - Né utilizzabili per aumento di capitale o copertura di perdite

**9-bis) Riserve indisponibili - esempi**

- I. Valutazione partecipazioni con metodo del patrimonio netto
- II. Riserva acquisto azioni proprie ex art. 2357-ter c.c.
- III. Riserva da rivalutazione volontaria in situazioni eccezionali ex art. 2423, comma 4, c.c.
- IV. Riserva da valutazione poste in valuta ex art. 2426, n. 8-bis, c.c.
- V. Utili derivanti da plusvalenze a seguito di conferimenti in natura

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Associazione Commercialisti Salerno

## 10) Riduzioni del patrimonio netto

### I. Effettive

- Attribuzioni ai soci di quote di patrimonio netto
- N.b. rilevano anche attribuzioni
  - in natura
  - di riserve di capitale

### II. Figurative

- I. Acquisto di partecipazioni in società controllate
- II. Acquisto di azienda

### III. Nessuna rilevanza delle riduzioni per perdite

- Perché non c'è attribuzione ai soci

## 11) Versamenti a copertura perdite – Art. 11, Decreto MEF 14/03/2012

*“... in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo”*



POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Associazione Commercialisti Salerno

## Rilevanza degli INCREMENTI di patrimonio netto

- I. **Esercizio di esecuzione**
  - Pro-rata temporis
- II. **Esercizi successivi**
  - Intero importo dell'incremento
    - Effetto "cumulo" dell'incremento

## Data di rilevanza degli incrementi effettuati

- I. **Conferimenti in denaro:** dalla data del versamento
- II. **Rinuncia a crediti dei soci:** dalla data dell'atto di rinuncia
- III. **Conversione prestiti obbligazionari in capitale:** dalla data di effetto della conversione
- IV. **Rinuncia a finanziamenti dei soci:** dalla data CERTA dell'atto di rinuncia
- V. **Destinazione dell'utile a riserva:** dall'inizio dell'esercizio di formazione della riserva

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



**Data di rilevanza delle RIDUZIONI di patrimonio netto**

- I. **Attribuzioni ai soci:** dalla data di inizio dell'esercizio

**Società di nuova costituzione**

- I. **Rilevanza dell'intero importo dei conferimenti in denaro:** senza prorata temporis

**Soggetti IRPEF – Decreto MEF 14/3/2012**

- I. **Capitale rilevante:** patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio
- II. **Non ci si riferisce:** alla variazione in aumento del capitale proprio

# IRAP: SCONTI PER LE NUOVE ASSUNZIONI



Associazione Commercialisti Salerno

# NUOVA DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI (L. 147/2013 - Art. 1, comma 132)



Associazione Commercialisti Salerno

## Nuova deduzione IRAP per l'esercizio 2014

- I. **Spettanza:** datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all'anno precedente
- II. **Importo deducibile:**
  1. Si calcola in misura corrispondente al **costo dei nuovi addetti**
  2. È limitato a Euro **15.000 per ogni nuovo assunto** e **non può superare l'incremento del costo per lavoro dipendente** iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico
  3. Spetta per **l'anno di assunzione** e per i **due successivi**

## Aspetti applicativi

- I. **L'incremento si misura**
  1. Rispetto al numero medio di contratti a tempo indeterminato dell'esercizio precedente
  2. Al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2459 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
- II. **Imprese di nuova costituzione**
  - Non rilevano incrementi occupazionali derivanti da attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, salvo che non si tratti di attività sottoposte a vincoli numerici o dimensionali

# NUOVA DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI (L. 147/2013 - Art. 1, comma 132)



Associazione Commercialisti Salerno

## Nuova deduzione IRAP per l'esercizio 2014

### I. Il bonus è cumulabile:

1. Con gli sconti per il taglio del Cuneo fiscale
2. Con l'integrale deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
3. Con la deduzione fissa di 7.500 Euro per ogni dipendente
  - Incrementabile a 13.500 Euro in caso di donne o giovani under 35 anni

### II. Il totale delle deduzioni non può superare quello degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro

### III. La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione

In caso di **integrale sfruttamento della nuova deduzione**, il risparmio di IRAP, riferito all'aliquota base del 3,9%, ammonterebbe a **585 Euro all'anno per complessivi Euro 1.755** riferiti al triennio di validità del bonus

# NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING



Associazione Commercialisti Salerno

# DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Associazione Commercialisti Salerno

## Regole valide FINO al 31/12/2013

### **I. Beni mobili:**

- Deducibilità piena se la durata del contratto non è inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale
- Nessuna rilevanza della durata contrattuale ai fini della validità fiscale del contratto di leasing (art. 4-bis, D.L. 16/2012)

### **II. Beni immobili:**

- Deducibilità piena se durata del contratto compresa tra 11 e 18 anni, in funzione dell'attività dell'impresa utilizzatrice del bene

### **III. Autoveicoli, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti:**

- Deducibilità piena se durata del contratto coincidente con quella dell'ammortamento fiscale

# DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



## Regole valide per i contratti stipulati dal 01/01/2014

### I. Beni mobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto non inferiore a **1/2** del periodo di ammortamento fiscale
- Nessuna rilevanza della durata contrattuale ai fini della validità fiscale del contratto di leasing

### II. Beni immobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto **non inferiore a 12 anni**, a prescindere dal tipo di attività esercitata dall'impresa utilizzatrice

### III. Autoveicoli, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti:

- NESSUNA MODIFICA



# DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Associazione Commercialisti Salerno

## Effetti

### I. **Contratti di durata INFERIORE a quella fiscale**

- Obbligo di ripresa a tassazione della differenza tra canone contrattuale e canone deducibile (circ. 17/E/2013)
- Recupero delle quote di canone non dedotte a partire dalla data di conclusione del contratto di leasing
- Impatto sulle imposte anticipate

### II. **Contratti con durata COINCIDENTE con quella fiscale:**

- Piena deducibilità dei canoni contrattuali

### III. **Contratti con durata SUPERIORE a quella fiscale:**

- Canoni deducibili in funzione della quota iscritta a conto economico (art. 109, comma T.U.I.R.)

### IV. **Nessuna rilevanza ai fini IRAP**

### V. **Nessuna novità per i soggetti IAS adopter:** perché in base allo IAS 17 deducono gli ammortamenti calcolati sul valore del bene

# DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



## Contratti di leasing su immobili strumentali, anche da costruire

- I. In caso di CESSIONE DEL CONTRATTO da parte del soggetto utilizzatore**
  - **Imposta di registro del 4%** (nuovo art. 8-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86)
- II. Sono considerati immobili strumentali quelli accatastati:**
  - Nei gruppi “B” – “C” – “D” – “E”
  - Nella categoria A10
- III. L'imposta si applica:**
  - Sul corrispettivo pattuito per la cessione
  - Aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare
  - e del prezzo di riscatto

## Riscatto di veicoli in leasing

- I. Eliminazione, dall'1/1/2014, dell'IPT, Imposta Provinciale di Trascrizione**

# DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Associazione Commercialisti Salerno

## Lavoratori autonomi

### I. Beni mobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto non inferiore a **1/2** del periodo di ammortamento fiscale **NESSUNA NOVITÀ**

### II. Beni immobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto **non inferiore a 12 anni**, (ELIMINATI I PRECEDENTI LIMITI CHE IMPONEVANO DURATA COMPRESA TRA 8 E 15 ANNI)

### III. Autoveicoli:

- Piena deducibilità dei canoni se il contratto ha durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento fiscale **NESSUNA NOVITÀ**

# RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Associazione Commercialisti Salerno

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E  
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

## Nuovi termini per la rivalutazione

### I. Beni oggetto dell'affrancamento:

- devono essere **posseduti** alla data del **1° gennaio 2014**

### II. Asseverazione della perizia di stima:

- Entro il **30 giugno 2014**
- **Per i soli terreni, entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

### III. Pagamento I<sup>a</sup> rata imposta sostitutiva:

- Entro il **30 giugno 2014**

## Aliquote imposta sostitutiva

### I. Partecipazioni non qualificate:

- 2% sull'intero valore rivalutato

### II. Partecipazioni qualificate:

- 4% sull'intero valore rivalutato

### III. Terreni:

- 4% sull'intero valore rivalutato

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E  
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

## Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni

### I. Problema:

- Art. 7, comma 6, L. 448/2001
  - **Il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**

### II. Soluzione:

- Asseverazione nuova perizia che attesta un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione (Ris. n. 111/2010)
- **Entro il 30/06/2014 o entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

### III. Effetti:

- Non si paga alcuna imposta sostitutiva perché quanto versato con la precedente rivalutazione è calcolato sul vecchio valore
- **Non può essere restituita la maggiore imposta sostitutiva già pagata**

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E  
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

## Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni - alternativa

### I. Circolare 1/E/2013:

- Nessuna perizia di rideterminazione al ribasso del valore
- Cessione al prezzo di mercato (inferiore al valore dell'originaria rivalutazione)
- **pagamento, da parte dell'acquirente, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore della precedente rivalutazione**

## Rideterminazione al ribasso del valore delle partecipazioni

### I. NON NECESSARIA:

- Perché la cessione ad un valore inferiore a quello dell'originaria perizia **non genera una minusvalenza deducibile** (art. 5, L. 448/2001)
- Inoltre, non sono dovute imposte indirette

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E  
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)  
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

## Casi particolari

### I. Cessione di diritti edificatori:

- È ammessa la **rivalutazione** in quanto la cessione degli stessi genera plusvalenze tassabili ex art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. (**Circ. 1/E/2013**)

### II. Cessione di diritti di superficie

- Rivalutazione priva di effetti perché la cessione genera un **reddito diverso** che però **non è classificabile come plusvalenza** ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 67 T.U.I.R. (**Circ. 36/E/2013**)

- I. **L'omessa indicazione** nel Modello Unico delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni (quadri RM o RT) **non pregiudica la rivalutazione** effettuata che si perfeziona comunque con il versamento della prima o unica rata
- II. In tal caso **sono comunque irrogabili le sanzioni** di cui all'art. 8, comma 1, D.L.gs. 471/97 (**da Euro 258 a Euro 2.065**)



# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IN BILANCIO



Associazione Commercialisti Salerno

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



## Soggetti ammessi

### **I. Soggetti IRES**

- I. Società di capitali
- II. Enti commerciali
- III. Enti non commerciali

### **II. Società di persone**

### **III. Imprese individuali: anche se in contabilità semplificata**

## Soggetti esclusi

- I. No imprese IAS adopter

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



## Beni rivalutabili

- I. Beni immobili strumentali, ad esclusione degli immobili merce
- II. Beni mobili materiali
- III. Beni immateriali
- IV. Partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie

**Risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012**

## Modalità esecutive

- I. Raggruppamento dei beni in **categorie omogenee (Decreto economia n. 162 del 13/04/2001)**
- II. Rivalutazione obbligatoria di **tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria omogenea**
- III. Iscrizione dei nuovi valori nel bilancio o rendiconto **dell'esercizio successivo** a quello in corso al 31/12/2012 **(per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare è dunque l'esercizio 2013)**

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)  
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



## Imposta sostitutiva

### I. Aliquote:

- I. **16%** per i beni ammortizzabili
- II. **12%** per i beni **NON** ammortizzabili
- III. **10%** per il saldo attivo di rivalutazione

### II. Versamento:

- I. 3 rate annuali di pari importo
- II. Nessun interesse dovuto
- III. Prima rata scadente entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui avviene la rivalutazione (**16/06/2014** o 16/07/2014)

# RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



Associazione Commercialisti Salerno

## Effetti della rivalutazione

- I. Riconoscimento dei maggiori valori ai fini IIDD e IRAP**
- II. Maggiori ammortamenti deducibili**
  - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- III. Maggior valore rilevante ai fini delle società di comodo**
  - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- IV. Sfruttamento maggiori valori del bene rivalutato in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'impresa o consumo personale o familiare dell'imprenditore**
  - A partire dal **4° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2017)

**NON È AMMESSA LA RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI**

# DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA



Associazione Commercialisti Salerno

# DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

## IMU relativa agli immobili strumentali

### I. Diviene deducibile

- Dal reddito di impresa e di lavoro autonomo
- Nella misura del **20%**

### II. La novità decorre

- Dal periodo di imposta in corso al **31/12/2013**

### III. Per il periodo di imposta in corso al 31/12/2013

- La misura della deduzione è **elevata al 30%**

### IV. L'imposta rimane **INDEDUCIBILE** ai fini **IRAP**

# DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

## Soggetti ammessi

### I. Nessuna limitazione posta dalla norma, pertanto:

- 1) Società di capitali
- 2) Società di persone
- 3) Ditte individuali
- 4) Artisti e professionisti

## Immobili agevolati

### I. Immobili strumentali:

- i. Per natura
- ii. Per destinazione
  - Non rileva la categoria catastale

### II. Sono esclusi gli immobili destinati alla vendita (beni merce)



# DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

## Aspetti particolari

### I. Ditte individuali

- Necessaria l'iscrizione in contabilità dell'immobile
- Se l'immobile è utilizzato per l'attività di impresa ma non iscritto in contabilità, **la deduzione non spetta**

## Artisti e professionisti

### I. Valendo il criterio della strumentalità per destinazione

- Non è richiesta l'iscrizione dell'immobile in contabilità
- Nel corso di Telefisco è stato chiarito che non è ammessa la deduzione in caso di immobili utilizzati promiscuamente

## Principio della cassa

### I. Si deduce solo

- L'imposta effettivamente pagata nell'esercizio (ART. 99 T.U.I.R.)
- Nel corso di Telefisco è stato chiarito che l'IMU del 2012 eventualmente versata nel 2013 **non dà diritto alla deduzione** perché l'agevolazione decorre dal 2013

# NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA



Associazione Commercialisti Salerno

# NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

## Soggetti interessati

### **I. Contribuenti che usano in compensazione crediti relativi a**

- 1) Imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF IRES)
- 2) Ritenute alla fonte
- 3) Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
- 4) IRAP

### **II. Devono chiedere l'apposizione del visto di conformità**

### **III. Non è richiesta la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi (non vi è norma analoga al comparto IVA)**

### **IV. Nel corso di Telefisco è stato chiarito che il credito maturato può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento – il visto di conformità dovrà comunque essere apposto**

NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA  
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

**Telefisco 2014: Crediti soggetti ai nuovi vincoli**

PER IMPORTI SUPERIORI A 15.000 EURO ANNUI  
RIFERITI AL SINGOLO TRIBUTO

RISULTANTI DA DICHIARAZIONI RIFERITE  
AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2013

LIBERAMENTE COMPENSABILI I CREDITI RISULTANTI DA UNICO 2013 CHE  
NEL MOD. F24 PRESENTANO COME ANNO DI RIFERIMENTO IL 2012

# NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

## Visto di conformità

- I. Chi appone il visto di conformità, CAF o professionista abilitato, deve verificare (Art. 2, comma 2, Decreto Ministero delle Finanze n. 164/99)**
  - 1) La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IIDD e IVA
  - 2) La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
  - 3) e di queste ultime alla relativa documentazione
- II. Per i soggetti sottoposti a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c.**
  - È previsto, in alternativa al visto di conformità, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione
- III. Dal 1° gennaio 2014, il limite annuale all'importo dei crediti compensabili è elevato da 516.456,90 a 700.000 euro**

# NUOVE REGOLE PER CAF E PROFESSIONISTI CHE RILASCIANO IL VISTO DI CONFORMITÀ (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 616 E 617)



Associazione Commercialisti Salerno

- I. Obbligo di **assicurare adeguati livelli di servizio** (un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate fisserà tali livelli, anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, e le relative modalità di misurazione)
- II. **Nuova sanzione**, da 516 a 5.165 Euro, per il mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio
- III. Definizione di **nuove cause di sospensione o revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza**, anche quando le sanzioni irrogate dovessero essere definite in via agevolata
- IV. Comunicazione della formula organizzativa adottata, anche in relazione ai rapporti di lavoro utilizzati e ai sistemi di controllo interno
- V. Rilevanza della "buona condotta" in qualsiasi materia contributiva e tributaria e non solo in tema di IVA e redditi
- VI. Comunicazione preventiva delle richieste di documenti e chiarimenti al responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, con obbligo di rispondere entro 30 giorni
- VII. Estensione da 2 a 4 anni dei termini di conservazione della copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione

# SANATORIA INTERESSI SU CARTELLE ESATTORIALI



Associazione Commercialisti Salerno

# SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

## Carichi iscritti a ruolo sanabili

### I. Quelli emessi da

- 1) Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie, ecc)
- 2) Agenzie fiscali (Ag. Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli)
- 3) Regioni
- 4) Provincie
- 5) Comuni

Oltre alle somme dovute per  
accertamenti esecutivi  
(a decorrere dal periodo di imposta 2007)

### II. Affidati agli agenti della riscossione fino al 31/10/2013

## Termine di scadenza

### I. 28/02/2014

## Somme da versare

- I. Importi **non** rateizzati
  - Importo originariamente iscritto a ruolo
- II. Importi rateizzati
  - Ammontare residuo ancora dovuto

Oltre all'aggio di  
riscossione (8%)



# SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

## Importi non agevolati

- I. **Somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti**
- II. **Contributi richiesti da Enti previdenziali (INPS, INAIL)**
- III. **Tributi locali non riscossi da Equitalia**
- IV. **Richieste di pagamento provenienti da Enti diversi da quelli ammessi**

## Benefici ottenibili

- I. **Completo abbattimento degli interessi**
  - per ritardata iscrizione a ruolo
  - moratori
- II. **Rimangono dovuti**
  - Imposte
  - Sanzioni
  - Aggio di riscossione
  - Spese per eventuali procedure attivate

## SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)

### **Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/73)**

- I. Sono calcolati **direttamente dall'Ufficio**
- II. Si applicano **dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione**
- III. Si calcolano in base al **tasso fissato per legge**

### **Interessi di mora (art. 30, D.P.R. 602/73)**

- I. Sono calcolati **dall'Agente della Riscossione**
- II. Maturano **decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento**
- III. **Il tasso è fissato annualmente dal Ministro dell'Economia e Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi (attualmente 5,23%)**



# SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

## Modalità operative

- I. Nessuna comunicazione da parte dell'Agente della riscossione
- II. Il contribuente richiede un **estratto dei carichi a ruolo**
- III. Verifica, quali tra questi sono stati **affidati all'Agente della Riscossioni entro il 31/10/2013**
- IV. **e decide se aderire o meno alla sanatoria**
- V. In caso positivo, **versa entro il 28/02/2014** le somme dovute **IN UN'UNICA SOLUZIONE**
- VI. **Entro il 30 giugno 2014**, L'Agente della riscossione informa i debitori che hanno aderito alla sanatoria **dell'avvenuta estinzione del debito**
- VII. La comunicazione avviene per **POSTA ORDINARIA**
- VIII. **La riscossione** dei carichi a ruolo sanabili **resta sospesa fino al 15/04/2014**, per consentire all'Agente della Riscossione:
  - I. Il versamento delle somme dovute
  - II. La registrazione delle relative operazioni

# SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

## Effetti della sanatoria

- I. A seguito del pagamento delle somme dovute
  - **L'Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo**
  - **L'Agente della riscossione trasmette, entro il 30/06/2014, anche in via telematica, a ciascun Ente interessato**
    - 1) **L'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto**
    - 2) **L'elenco dei codici tributo per i quali è avvenuto il pagamento**

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI  
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

## Telefisco 2014

- I. Nel corso di Telefisco è stato chiarito che
  - Sono sanabili **anche le somme dovute in pendenza di giudizio** e somme eventualmente corrisposte per effetto della sanatoria non sono rimborsabili anche in caso di successivo accoglimento del ricorso pendente presso le Commissioni Tributarie
  - **Non sono sanabili i contributi INPS e i premi INAIL**

# LOCAZIONI ABITATIVE: OBBLIGO PAGAMENTO CANONI CON STRUMENTI TRACCIABILI



Associazione Commercialisti Salerno

LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI  
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



**Modifica art. 12, D.L. 201/2011: Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all'uso del contante e quindi, di riflesso, al D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio)**

**EFFETTI**

- I. dal **1/1/2014** i canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti
- II. **OBBLIGATORIAMENTE**
- III. **QUALE CHE NE SIA L'IMPORTO**
- IV. In forme e modalità che
  - **ESCLUDANO L'USO DEL CONTANTE**
  - **E NE ASSICURINO LA TRACCIABILITÀ**, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore

# LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



Associazione Commercialisti Salerno

## Conseguentemente:

- I. **Nessun valore assume il limite standard per l'uso del contante di 999,99 Euro**
- II. **I pagamenti possono avvenire solo con:**
  - 1) **Assegni**
  - 2) **Carte di credito**
  - 3) **Bonifici bancari**
  - 4) **Altre modalità tracciabili**
- III. **La norma vale SOLO per le locazioni abitative**
  - Sono dunque **ESCLUSE QUELLE COMMERCIALI**
- IV. **Fanno comunque ECCEZIONE i pagamenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica**
- V. **Il limite vale anche nel caso in cui insieme all'immobile siano affittate anche le RELATIVE PERTINENZE**



# LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



Associazione Commercialisti Salerno

## Sanzioni applicabili

### Art. 58, D.Lgs. 231/2007

- I. **Dall'1 al 40% dell'importo trasferito con minimo di Euro 3.000** irrogabile sia a chi paga che a chi riceve il pagamento
- II. **In caso di locatori persone fisiche private → ininfluenza la residenza** o cittadinanza dei locatari,
- III. **l'elevazione del limite a 15.000 Euro** prevista dall'art. 3, D.L. 16/2012 riguarda, infatti, i non residenti che acquistano BENI o SERVIZI da
  - I. Operatori commerciali al dettaglio
  - II. Agenzie di viaggio
- IV. **Il principio della cassa** fa sì che il pagamento di canoni arretrati che avvenga a partire dal 1° gennaio 2014 debba anch'esso avvenire con strumenti tracciabili